



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 598 del 16/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 480/2020 del Tribunale di Ragusa per risarcimento danni. Giudizio n. 3541/2013 R.G. – Sig. Veninata Giorgio / Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con atto di citazione notificato in data 19.11.2013, il signor Veninata Giorgio chiamava in giudizio, avanti il Tribunale di Ragusa, il Comune di Ragusa, al fine di far dichiarare l'ente responsabile dei danni subiti al proprio immobile destinato a civile abitazione, scaturiti dall'omessa custodia dell'impianto di deflusso delle acque piovane e fognarie di proprietà comunale, chiedendo il risarcimento dei danni indicati, nella misura di euro 40.000,00; il Comune Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, negando ogni responsabilità, e affidando la difesa degli interessi dell'Ente al legale interno, avv. Sergio Boncoraglio: la causa veniva iscritta al n. 3541/2013 R.G.

CHE con sentenza n.480/2020, pubblicata in data 18.06.2020 e notificata in forma esecutiva in data 01.07.2020, il Giudice adito, definitivamente decidendo, accoglieva le domande avanzate dall'attore e condannava il Comune di Ragusa a risarcire il danno subito, liquidato nella misura di euro 1.322,00 oltre iva ed interessi legali; condannava inoltre l'ente a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.223,00 oltre accessori, nonché euro 485,00 per spese vive ed 1/3 della c.t.u.;

VISTA la nota trasmessa a mezzo e-mail, con la quale l'avv. Gaetano Veninata, procuratore dell'attore, ha trasmesso la nota pro forma per la quantificazione delle somme da corrispondere mediante bonifico bancario al suo assistito;

CHE con deliberazione n.27 del il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CONSIDERATO che in data 23.10.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 48, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive e parcelle per prestazioni professionali, notificate al 31.08.2020, con allegato elenco descrittivo, per un totale complessivo di euro 67.497,36;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 01.12.2020, pubblicata in data 03.12.2020 *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/08/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale"*;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 480/20, la complessiva somma di **€5.830,06** e così distinta: euro 3.223,00 spese di giudizio, euro 483,45 spese generali, euro 148,26 CPA, euro 485,00 spese liquidate in sentenza, euro 1.454,20 risarcimento danno comprensivo di iva, euro 5,12 diritti, euro 31,03 costo notifica sentenza;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) impegnare, in forza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 480/20, la complessiva somma di **€. 5.830,06** e così distinta: euro 3.223,00 spese di giudizio, euro 483,45 spese generali, euro 148,26 CPA, euro 485,00 spese liquidate in sentenza, euro 1.454,20 risarcimento danno comprensivo di iva, euro 5,12 diritti, euro 31,03 costo notifica sentenza;
- 2) imputare la somma di **€. 5.830,06** al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente", Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.999**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;
- 3) liquidare la somma di **€. 5.830,06** in favore del sig. Veninata Giorgio, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, in allegato;
- 4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 16/12/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale